



Riunione del 4 febbraio 2015

**FIPAV
TRIBUNALE FEDERALE
COMUNICATO N.11**

09.14.15 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI : MANLIO ELIA

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi - Presidente
- Avv. Antonio Amato - Vice Presidente
- Avv. Claudio Zander - Componente

nel procedimento disciplinare a carico dell'Elia Manlio per aver, in violazione degli Artt. 16 Statuto FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur., posto in essere comportamenti eticamente riprovevoli e giuridicamente illeciti nei confronti di scolari minorenni, a lui affidati in qualità di insegnante, fatti oggetto di attenzioni a carattere sessuale; comportamenti già sottoposti al vaglio della giustizia penale che li ha sanzionati con una condanna a rilevante pena detentiva.

Contestate le aggravanti di cui alle lettere B e D dell'art. 103 Reg. Giur.

OSSERVA

Con deferimento del 26 Novembre 2014 la Procura chiedeva procedersi a carico dell'Elia Manlio per la notizia appresa da fonti giornalistiche e relativa all'avvenuta condanna dello stesso da parte del Tribunale di Catania, per molestie a sfondo sessuale, compiute nei confronti di minori a lui affidati in qualità di insegnante.

Aperto il procedimento, la prima udienza veniva rinviata per impedimento del difensore e poi per acquisire il mandato rilasciato in favore dello stesso.

Nel prosieguo, esaminati gli atti ed i documenti, veniva udito il Procuratore Federale che a conclusione della discussione, chiedeva applicarsi la sanzione massima della radiazione; veniva quindi ascoltata la difesa che chiedeva dichiararsi il non luogo a procedere e " la reiezione dell'inculpazione ". In subordine veniva chiesta la sospensione del procedimento sportivo in attesa della definizione del procedimento penale, visto l'appello proposto dall'inculpato.

All'esito della discussione il Tribunale si riservava di provvedere in camera di consiglio.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'incolpato sostanzialmente ha incentrato la difesa in tre punti. Il primo riguardante la non definitività della sentenza di condanna del Tribunale ordinario, stante la pendenza del procedimento penale a seguito dell'appello proposto. Il secondo relativo alla estraneità al mondo dello sport e della pallavolo della condotta contestata, asseritamente compiuta nell'esercizio di un'attività didattica-scolastica e non sportiva.

Con il terzo punto l'incolpato eccepiva l'illegittimità dell'azione disciplinare promossa dalla procura che avrebbe tratto elemento per l'accusa dal processo penale ordinario, con ciò contravvenendo anche a principi di natura costituzionale legati al concetto di "giudice naturale". Inoltre la difesa afferma che alcun valore di prova potevano rivestire gli articoli di giornale da cui aveva preso spunto la Procura federale, poiché riportanti i fatti così come ricostruiti dalle parti offese.

Le tesi difensive non possono essere condivise.

Il procedimento sportivo è iniziato allorchè gli organi di giustizia federale sono venuti a conoscenza di una notizia rilevante ai fini disciplinari. Tale notizia, come risulta dagli atti, è stata appresa dalla Procura nell'ottobre 2014 a seguito della lettura di articoli apparsi su organi di stampa. L'esistenza del fatto, seppur contestato, è stata ammessa dalla difesa dell'incolpato, la quale ha prodotto anche i motivi dalla stessa redatti per l'appello in sede penale.

Orbene a parere di questo Tribunale, è indubbio che il fatto addebitato all'Elia Manlio, sia per la notizia resa pubblica dalla stampa che per l'avvenuta condanna in primo grado dell'incolpato, sia tanto grave da creare disdoro e nocimento al mondo della pallavolo, circostanza che di per sé assume rilievo disciplinare.

La non definitività della sentenza penale di primo grado nulla toglie alla valenza che in ogni caso va data ad un provvedimento di condanna. Sul punto va altresì rilevato come l'incolpato abbia prodotto nel corso del procedimento dinanzi al Procuratore federale, i soli motivi di appello alla sentenza di condanna penale; non ha invece prodotto la sentenza di primo grado o altri elementi per una valutazione più approfondita del caso.

Sul secondo punto della difesa, questo collegio ritiene che deve essere tenuta in attenta considerazione la portata lesiva dei comportamenti posti in essere dai tesserati che creino allarme nel mondo della pallavolo e che per tale motivo possano risultare disciplinarmente rilevanti; ciò anche se gli stessi non siano strettamente legati allo sport. Si osserva infatti come sia stata avvertita l'esigenza di rafforzare quei principi fondamentali di lealtà e probità, propri del mondo sportivo. Lo stesso Codice etico del CIO nel capo a "Dignity" evidenzia l'importanza della "dignità di ogni individuo" che comprende anche i diritti all'integrità fisica e morale della persona e che non può, ad avviso di questo collegio, essere limitata ai soli fatti commessi nell'ambito dello sport; specialmente in situazioni ove un soggetto facente parte della federazione sportiva compia atti così gravemente lesivi di diritti della persona.



La lesione di principi costituzionalmente garantiti, anche se non compiuti nell'ambito prettamente sportivo, ed i comportamenti implicanti il concetto di violenza, come nella fattispecie, non possono che essere considerati disciplinarmente rilevanti perché contravvengono a quei principi etici correlati al concetto di lealtà sportiva.

Lo stesso art. 58 dello Statuto FIPAV nell'affermare che gli organi di giustizia promuovono il rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico sportivo, individua tale compito anche nella decisa opposizione alla violenza sia fisica che verbale. Per quanto sopra esposto va dichiarata la responsabilità disciplinare del sig. Elia Manlio per i fatti di cui al capo di incolpazione e va respinta anche la domanda subordinata di sospensione del procedimento in attesa della definizione del processo ordinario, non essendo prevista tale ipotesi nel Regolamento Giurisdizionale.

PQM

Dispone applicarsi al sig. Elia Manlio la sanzione della radiazione.

Roma, 18 febbraio 2015

F.to IL PRESIDENTE
Avv.Massimo Rosi